



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE RISULTANTI EDIFICABILI NEL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO VIGENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 29 novembre 2007,
esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27 dicembre 2007 all'11 gennaio 2008

Dalla Residenza Municipale 12 gennaio 2008

Il Segretario Comunale

Dr. Mauro Di Felice

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 26 maggio 2009,
esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 22 gennaio 2010 al 06 febbraio 2010

Dalla Residenza Municipale 07 febbraio 2010

Il Segretario Comunale

Dr. Mauro Di Felice

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 6 aprile 2011,
esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 31 maggio 2011 al 15 giugno 2011

Dalla Residenza Municipale 16 giugno 2011

Il Segretario Comunale

Dr. Mauro Di Felice



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

ART. 1

Il Comune di Crognaleto in qualità di Ente Amministratore del Demanio Civico Universale, ai sensi della legge n° 1766 del 16 giugno 1927, del R. D. n° 322 del 26 febbraio 1928, della L.R. n° 25 del 3 marzo 1985, della L.R. n° 3 del 12/01/1998, Legge Regionale n° 68 del 14/09/1999, Legge Regionale n° 6 dell'8/02/2005, artt. 99,104, Legge regionale n° 23 del 03/03/2005 art. 7 per quanto applicabile e della Legge n°142 del 08.06.1990 così come modificata dal D.lgs n° 267/00 nel testo vigente, nonché della Legge n° 97 del 31.01.1994, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e civile della collettività locale e più in generale lo sviluppo globale della montagna mediante la valorizzazione delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano, con particolare riferimento alla valorizzazione complessiva delle terre civiche interessate dalle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia del Piano Regolatore Esecutivo (P.R.E.) vigente, adottato con delibera del C.C. n° 143 del 21.12.86 con parere favorevole del commissario Regionale agli Usi civici negli Abruzzi - L'Aquila - reso con nota del 22.12.88 prot. n 1434/6, della Giunta Regione Abruzzo -Unità Operativa Usi Civici - reso con nota del 16.12.88 prot. n 1983/A, dalla Giunta Regione Abruzzo -Genio Civile di Teramo reso con nota del 18.06.87 prot. n° 11115, dalla Giunta Regione Abruzzo settore Urbanistica e Beni Ambientali reso con nota del 08.02.88 prot. n° 9988 BN-TE-23, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Teramo - con parere espresso in sede di conferenza di servizi (Art.. 13 L.R. 18/83) verbale del 10.04.87, dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali -Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Artistici e Storici d'Abruzzo - L'Aquila, reso con nota del 13.02.87 prato n° 3924 e approvato dalla Provincia di Teramo con delibera del C.P. n° 353 del 23.12.89, pubblicato nel B.U.R.A. n° 35 del 20.11.90, il recepimento del Piano Regionale Paesistico sul Piano regolatore Esecutivo con variante adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 126 del 5/11/1994, approvato in modo definitivo dal consiglio Provinciale con atto n° 132 del 30/09/1996 si disciplina la gestione delle terre civiche risultanti edificabili nel



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

P.R.E. con le relative varianti definendo le modalità, i criteri e le procedure per il mutamento della destinazione d'uso, alienazione e/o concessione delle terre demaniali e per il riconoscimento del titolo ad edificare.

ART. 2

In attuazione degli indirizzi generali di cui all'art. 1, il presente Regolamento interesserà solo e soltanto la gestione di tutte le terre del Demanio Civico Universale che nelle previsioni del P.R.E. vigente con le relative varianti risultano con destinazione d'uso diversa da quella originaria e destinate ad interventi urbanistici ed edilizi in genere.

ART. 3

Al fine di individuare materialmente le terre civiche per le quali si applica il presente Regolamento, il territorio viene suddiviso in:

- a) terre civiche delle zone aventi la verifica demaniale;
- b) terre civiche delle zone non aventi verifica demaniale.

Le terre civiche di cui al punto a) di cui si dispone di verifiche demaniali sia complete che parziali sono:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Aiello | 8) Piano Roseto |
| 2) Alvi | 9) Senarica |
| 3) Cervaro | 10) Tottea |
| 4) Cesacastina | 11) Vallevaccaro |
| 5) Crognaleto | 12) Paladini |
| 6) Figliola | 13) Tintorale |
| 7) Frattoli | |

Le terre civiche di cui al punto b) sono:

- 1) Macchia Vomano
- 2) Nerito
- 3) Piano Vomano
- 4) Poggio Umbricchio e S. Croce
- 5) S. Giorgio
- 6) Aprati



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Nel caso di zone con verifiche parziali, le parti non ricomprese nella verifica ricadono nelle zone di cui al punto b).

La lista di cui sopra è ricognitiva e non tassativa ed in seguito potrà essere integrata in conseguenza della definizione di nuove verifiche.

Oltre a quelle sopra individuate, sono ricomprese nelle zone aventi le verifiche demaniali, le terre civiche la cui demanialità è stata o sarà riconosciuta con appositi provvedimenti amministrativi o giudiziali poste in essere dagli organi competenti, nonché tutte le terre demaniali per le quali essendo state riconosciute le possibilità di alienazione, concessione o legittimazione, i relativi adempimenti non hanno avuto seguito, nonché le terre che risultano interessate catastalmente al comune di Crognaleto o di cui il Comune risulterà concedente a vario titolo, salvo altre.

ART. 4

La base conoscitiva e l'individuazione delle terre civiche di cui al punto a) dell'art. 3 è costituita dalle carte catastali ricostruite dal Dott. ing. Delli Compagni Emidio e relative alla verifica demaniale eseguita dal Perito Oreste De Santis e dell'aggiornamento del Perito Vincenzo Pultroni.

Le carte catastali di cui sopra, vistate dal Sindaco del Comune di Crognaleto e dal Commissario Regionale agli Usi Civici sono depositate presso il comune di Crognaleto e disponibili per la visione da parte di tutti gli interessati.

La lettura e interpretazione di tali carte per via delle differenti modalità di rappresentazione e delle diverse indicazioni, dovrà essere eseguita secondo i criteri richiamati nel parere del Commissariato Regionale agli Usi Civici reso con nota del 04/06/1991 prot. 655/G-312/91.

L'appartenenza o meno delle particelle catastali al demanio civico universale, derivante dalle individuazione di cui al comma precedente, nei casi di necessità dovrà essere codificata con apposita relazione tecnica.

Tale procedimento sarà superato non appena il Comune di Crognaleto riporterà con apposita perimetrazione sulle tavole del P.R.E. l'estensione del demanio civico universale



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Sulle tavole del P.R.E., dovranno essere riportate anche le terre civiche reintegrate al Comune di Crognaleto sia per via amministrativa che giudiziale, nonché le terre che nelle verifiche demaniali risultano da legittimarsi o abusivamente occupate, non legittimate né reintegrate, nonché le terre legittimate provvedendo anche alla verifica del pagamento dei canoni stabiliti e ogni altra situazione emergente dalle verifiche e dagli atti demaniali che possa essere di aiuto alla piena conoscenza della situazione di fatto. Si ritiene che il soggetto legittimato a certificare la natura demaniale di uso civico è il Commissariato per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo.

ART. 5

Non disponendo di una base conoscitiva catastale delle terre civiche delle zone non aventi verifica demaniale di cui al punto b) dell'art. 3, per l'individuazione del demanio civico universale di tali zone si assumono le indicazioni del P.R.E. vigente con le successive varianti che stabiliscono la presunta demanialità del territorio interessato.

La presunzione di demanialità nasce dalla dimostrata natura demaniale civica universale del territorio del Comune di Crognaleto, delle indicazioni dei Regolamenti agli usi civici del 1910 e 1929; delle Ordinanze del Regio Commissario Ripartitore del Regno Cav. De Thomassis del 1811; delle risultanze delle verifiche storico-giuridiche del Perito demaniale Alfano; dalla dimostrata presenza della popolazione ancor prima della infeudazione e in base al secolare principio fatto proprio dal vigente ordinamento, secondo cui quando è dimostrato che una terra fa parte del demanio civico universale la demanialità si presume a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, rispetto a una determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio.

ART. 6

A supporto di una migliore comprensione dello stato di fatto delle terre civiche e per un continuo aggiornamento, saranno istituiti appositi repertori per la registrazione dei provvedimenti amministrativi o giudiziali assunti dalla Regione Abruzzo e dal Commissariato Regionale per il riordinamento degli usi civici e



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

che riguardano reintegre, legittimazioni, alienazioni, concessioni e quant'altro potrà incidere sulla estensione del demanio civico universale, avendo cura di distinguere le diverse situazioni.

Oltre a quanto sopra sarà istituito un registro per l'annotazione di tutte le istanze di alienazione, concessioni e mutamenti di destinazione d'uso con indicazione sulle decisioni assunte, collegato con il repertorio delle aree demaniali civiche in cui siano riportati anche i nominativi dei possessori.

ART. 7

Il Comune di Crognaleto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 25/88 successive modificazioni ed integrazioni, per il territorio interessato dall'applicazione del presente Regolamento potrà avviare le procedure di sclassificazione ai sensi dell'art. 10 Legge regionale n° 25/88 nel testo vigente le richieste di autorizzazione per il mutamento della destinazioni delle terre civiche e successiva alienazione e/o concessione, sia per singoli appezzamenti che per comparti e/o programmi, coordinandosi con l'attuazione dell'art. 3.1.3 del P.R.E. In tale operazione il Comune provvederà prioritariamente o contestualmente a risolvere i problemi derivanti dalle abusive occupazioni nei modi di legge.

Il contenuto e le motivazioni dell'art. 1 del presente regolamento costituiscono atti fondamentali del consiglio comunale, art. 42 lettera L) del dlgs n° 267/2000, per tanto il parere -"definitivo avviso" sulle richieste di sdemanializzazione mutamento di destinazione d'uso ed alienazione viene espresso dalla Giunta Comunale con proprio atto.

ART. 8

Il Comune di Crognaleto, una volta adempiuto a tutte le fasi di cui agli articoli precedenti, avvierà tramite avviso pubblico l'alienazione e/o concessione delle terre demaniali nei limiti e alle condizioni stabilite con il presente Regolamento e nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6 della L.R. 25 del 3 marzo 1988 nel testo vigente, avendo cura di salvaguardare prioritariamente le esigenze della comunità dei naturali.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

ART. 9

L'istanza di cui all'art. 6 della L.R. n° 25/88 potrà essere presentata da qualunque operatore interessato, sia pubblico che privato utilizzando gli schemi che saranno predisposti dal Comune di Crognaleto.

Per il Comune di Crognaleto in esecuzione della delibera del C. C. n. 143 del 21.12.86 di adozione del P.R.E., della delibera del C.C. n. 8 del 06.03.90, l'istanza sarà presentata dal Sindaco o dal responsabile del servizio interessato.

Dal momento in cui le istanze di cui sopra saranno affisse all'Albo Pretorio per la pubblicazione e successivi adempimenti di cui all'art. 6 della L.R. n. 25/88, avrà inizio il procedimento di sdemanializzazione delle terre civiche interessate. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione potrà essere riconosciuto il titolo ad edificare di cui all'art. 4 della legge n° 10/77 successive modificazioni ed integrazioni nei modi e termini stabiliti dalla legge regionale n° 3 del 1998 (nulla osta temporaneo).

ART. 10

Il prezzo da corrispondere per le alienazioni, concessioni e gli indennizzi per i mutamenti di destinazione d'uso delle terre civiche, sono determinati nella misura come appresso indicata:

- a. Le agevolazioni di cui all'art. 2 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 68/99 e s.m.i. si applicano nella misura del 10%;
- b. Le agevolazioni di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) della legge regionale n. 68/99 e s.m.i. si applicano nella misura del 30%;
- c. Le agevolazioni di cui all'art. 2 comma 5 lettera c) della legge regionale n. 68/99 e s.m.i. si applicano nella misura del 40%;
- d. Nel caso di concorrenza di fattispecie ricomprese nelle precedenti lettere a) – b) – c) – la riduzione del valore è cumulabile ma non può, in ogni caso, superare il limite del 50%;
- e. I naturali residenti avranno diritto ad un'ulteriore riduzione del 20% del valore così come determinato nel precedente punto d).



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

ART. 11

Il demanio civico universale interessato dal presente Regolamento, previo i procedimenti di rito necessari a renderli disponibili, sarà alienato e/o concesso e/o mutato di destinazione d'uso dietro corrispettivo come definito all'art. 10 a favore della generalità delle persone interessate sia fisiche che giuridiche.

Quanto sopra al fine di consentire il perseguimento del preminente interesse pubblico rappresentato dalla necessità di dare completa attuazione delle previsioni del P.R.E. vigente che ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 18 del 12.04.83 costituiscono a tutti gli effetti dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e che non consentono il mantenimento delle destinazioni silvo - agro- pastorali.

ART. 12

I beni del demanio civico universale appartenendo alla comunità dei naturali sono amministrati dal Comune di Crognaleto e destinati a soddisfare l'interesse della Comunità a goderne in maniera diretta o indiretta di tutte le utilità, sia "uti singuli" che "uti cives" favorendo il soddisfacimento dei bisogni della vita di ogni naturale e della propria famiglia con l'equilibrio delle rispettive necessità di vita e il soddisfacimento degli oneri per la realizzazione di opere pubbliche e interventi di interesse generale atti a recuperare adeguate condizioni di vita sociale, economica e culturali rese difficili dall'abbandono e dall'emigrazione.

ART. 13

Per il perseguimento di quanto previsto all'articolo 14, anche ai sensi e per gli effetti della legge n° 1102 del 3 dicembre 1971 recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, recependo le indicazioni di cui all'art. 2 punti b) e c), nonché della Legge n° 97 del 31.01.1994, il Comune di Crognaleto riconosce alla generalità degli abitanti del Comune le condizioni di disagio della vita derivante dall'ambiente montano, la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, il sostegno necessario a compensare le condizioni di disagio derivante dall'ambiente montano favorendo altresì il riequilibrio insediativo dei centri abitati montani.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

ART. 14

Alla funzione di servizio che i naturali svolgono a presidio del territorio connessa alle esigenze di riequilibrio insediativo dei centri abitati montani consegue, per la comunità dei naturali, il riconoscimento della necessità di un sostegno anche tramite adeguati incentivi finalizzati a perseguire la permanenza e/o ritorno dei naturali sul territorio al fine di garantire un livello minimo di attività, base ineliminabile per una qualsivoglia iniziativa finalizzata all'obiettivo di conservazione, tutela e valorizzazione del territorio nel suo complesso e per la valorizzazione delle qualità e potenzialità endogene proprie dell'habitat montano.

Per quanto sopra, tenuto conto che ai sensi della legislazione vigente e dei principi storico-giuridici, la proprietà e titolarità dei beni del demanio civico universale spettano sia "uti cives" che "uti singuli" alla comunità dei naturali; che il Comune di Crognaleto assume la veste di amministratore dei beni civici sia riguardo a soggetti esterni sia nei confronti dei naturali e provvede a tutte le incombenze; che nelle funzioni di amministratore dei beni, al Comune è riconosciuta nel quadro delle nuove leggi sulla autonomia degli Enti Locali una precisa prerogativa di autonomia amministrativa e gestionale in particolare per i beni civici con le modalità di legge; che tale riconoscimento proviene anche dall'articolo 26 della Legge 1766/27 e articolo 64 del R.D. n. 324/28 ove si stabilisce il principio di amministrazione separata ed autonoma dei beni civici con le modalità di legge; della necessità irrinunciabile di sostenere e tutelare i membri della comunità dei naturali per il soddisfacimento dei fabbisogni di vita, favorendo l'arresto e l'inversione del degrado territoriale, economico e sociale del comune e favorendo prioritariamente il mantenimento ed il ritorno in loco dei membri della comunità provvedendo a ciò con il riconoscimento di necessari ed adeguati incentivi.

Con il presente Regolamento si stabiliscono e riconoscono appositi incentivi secondo le disposizioni della legge regionale n° 68 del 1988 nel testo vigente.

ART. 15



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Sono considerati naturali, le persone che risultano da almeno tre anni residenti anagraficamente e dimoranti stabilmente con propria dimora in una delle frazioni o nelle case sparse del territorio del Comune di Crognaleto.

La residenza e la dimora sono requisiti obbligatori per essere considerati naturali appartenenti alla comunità dei naturali.

Sono esclusi dall'obbligo della presenza:

- 1) i naturali militari in servizio per obblighi di leva;
- 2) i naturali studenti che per la frequentazione di scuole di ogni ordine e grado, università e altri istituti formativi sono costretti a permanere fuori dal Comune di Crognaleto per tutto il periodo in cui sono impegnati nello studio;
- 3) i naturali infermi che in base a presentazione di regolare certificato medico comprovino l'assoluta ed inderogabile necessità di essere assenti dal territorio comunale;
- 4) i naturali che avendo i componenti del proprio nucleo familiare residenti e presenti sul territorio del Comune di Crognaleto sono costretti per accertate ragioni di lavoro ad allontanarsi annualmente per lunghi periodi dal Comune;
- 5) i naturali pastori transumanti e i componenti del nucleo familiare i quali, risultando residenti anagraficamente nel territorio del Comune sono costretti ad allontanarsi annualmente per lunghi periodi di tempo per seguire le greggi ma che devono essere presenti nel periodo estivo per il tempo necessario alla permanenza delle greggi nei pascoli montani.

Sono inoltre considerati naturali:

- a) il maschio o la femmina che si unisce in legittimo matrimonio o forma una famiglia di fatto con un naturale della comunità dei frazionisti;
- b) i militari della locale stazione del Corpo Forestale dello Stato e i loro nuclei familiari quando residenti e presenti stabilmente nel territorio del Comune di Crognaleto;
- c) i militari della locale stazione dei Carabinieri e i loro nuclei familiari quando residenti e presenti stabilmente nel territorio del Comune di Crognaleto;



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

d) i rappresentanti della chiesa che reggono le parrocchie ed esercitano la funzione sacerdotale con i loro congiunti quando residenti e presenti stabilmente nel territorio del Comune di Crognaleto.

Non sono considerati naturali le persone che risultano con residenza anagrafica nel Comune di Crognaleto e dimorano per motivi di lavoro in località fuori del territorio comunale e che risultano presenti solo nei periodi festivi e di ferie.

ART. 16

Inizialmente, sono considerate naturali tutte le persone che, alla data del 31/12/2007, risultano essere residenti anagraficamente e presenti stabilmente con propria dimora in una delle frazioni o nelle case sparse del territorio del Comune di Crognaleto, da almeno tre anni.

I membri della comunità dei naturali che hanno dovuto emigrare in altre zone d'Italia ed in Paesi esteri, che nel passato sono risultati naturali e che tornano a vivere nel territorio del Comune di Crognaleto, riacquistano la qualifica di naturali dopo un anno dall'inizio della residenza anagrafica e della presenza stabile. Allo stesso modo per i componenti del nucleo familiare a carico.

La qualifica di naturale da parte di qualsiasi persona si acquisisce dopo tre anni dal momento in cui inizia la residenza anagrafica e la presenza stabile con propria dimora in una delle frazioni o nelle case sparse del Comune di Crognaleto.

ART. 17

A valere solo e soltanto per l'applicazione del presente Regolamento, acquista la qualifica di naturale anche chi possedendo un'abitazione nel territorio del Comune di Crognaleto al 31/12/2007 decida di acquisire la residenza anagrafica e di vivere stabilmente nel Comune.

In tal caso la qualifica di naturale si acquisisce dopo tre anni dall'inizio della residenza e della presenza.

ART. 18

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettere a) e b). comma 5 della legge n 394 del 6/12/1991, L'Ente Parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area protetta.

Inoltre nell'eventualità di acquisizioni e dell'imposizione dei vincoli di cui all'art. 12 comma 1 e 2 e della legge 394/92 i compensi da definirsi, dovranno sempre essere riferiti al valore venale dei beni civici interessati. L'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga viene informato con l'avvio delle procedure ai sensi dell'art. 6 L.R. n° 25/88 nel testo vigente.

ART. 19

Le incentivazioni di cui al presente Regolamento possono essere riconosciute una sola volta.

Tenuto conto che il P.R.E. prevede la suddivisione del territorio in lotti edificabili e che un terreno demaniale può risultare interessato da più lotti edificabili, le incentivazioni di cui al presente Regolamento possono, riguardare un solo lotto edificabile.

Le incentivazioni sopra definite potranno riguardare l'alienazione e/o concessione di un solo lotto edificabile.

ART. 20

Il diritto di prelazione da parte del Comune di Crognaleto sarà esercitabile sia sulle terre civiche alienate e/o concesse e rimaste inedificate che su quelle edificate avendo chiaro che in questo caso la prelazione riguarderà l'intero immobile costituito da terreno e fabbricato o porzione di esso.

ART. 21

I terreni alienati e/o da concedere si applicano le norme di cui all'art. 6 comma 4 della L.R. 25/88.

ART. 22

Il Comune di Crognaleto e gli altri Enti Pubblici nell'approvare i progetti di intervento dovranno prendere atto della situazione relativa al demanio civico e prima di procedere all'esproprio, di volta in volta, sulla base degli elementi di cui all'art. 6 del presente Regolamento, su iniziativa del Comune di Crognaleto si procederà preventivamente alla richiesta di verifica della demanialità delle terre



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

interessate e alla richiesta di reintegra delle stesse, ciò sia per via amministrativa che giudiziale e in caso di risultati positivi, per i terreni demaniali interessati si procederà come previsto per le zone avente verifica demaniale.

In caso di urgenza il Comune di Crognaleto e gli altri Enti Pubblici potranno provvedere alla occupazione d'urgenza dei terreni interessati nei modi di legge provvedendo nel periodo successivo stabilito per l'esproprio ad eseguire le verifiche ed iniziative di cui al comma precedente.

In attesa delle verifiche demaniali di cui all'art. 3 L.R. 25/88 su istanza, il procedimento sopra indicato di volta in volta potrà essere attivato e per le terre reintegrate, successivamente, si applicheranno le incentivazioni di cui al presente Regolamento.

ART. 23

Il presente Regolamento si applica anche a tutti i casi in cui sono interessati beni demaniali civici per il Condonò edilizio e per le Concessioni edilizie ed autorizzazioni rilasciate con prescrizioni in materia di usi civici.

Allo stesso modo per tutte le terre demaniali civiche utilizzate senza autorizzazioni a fini edificabili e comunque a usi trasformativi della situazione originaria.

ART. 24

Per i casi non previsti dal presente Regolamento, fermo restando le condizioni di cui agli articoli precedenti, il Consiglio Comunale provvederà con apposite deliberazioni a risolvere i casi specifici che costituiranno precedenti di riferimento. Tali deliberazioni integreranno automaticamente il presente Regolamento.

Le deliberazioni consiliari di cui sopra e le approvazioni Consiliari saranno raccolte e allegate al presente Regolamento al fine di definire un unico allegato di riferimento.

ART. 25

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Crognaleto previa ricognizione di tutte le esigenze operative al fine



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

di meglio definire il presente Regolamento, provvederà alle necessarie modifiche, adeguamenti e integrazioni.

ART. 26

Il presente Regolamento, esaurite le fasi procedurali, entrerà in esecuzione ai sensi di legge.